

1.1. Descrizione della misura

1.1.1. Titolo della misura

Misura 11 – Agricoltura Biologica

1.1.1.1. *Base giuridica*

Regolamento (UE) n. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I, Articolo 29

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 Atto Delegato

Articolo XX del Regolamento (UE) n. XXX/2014 di esecuzione

1.1.1.2. *Descrizione generale della misura*

Lo Sviluppo Rurale intende incentivare la diffusione di tecniche di coltivazione e pratiche ecosostenibili, come l'agricoltura biologica, in grado di razionalizzare l'uso degli input e di contrastare i fenomeni di degrado chimico e fisico oltre a migliorare la struttura e le caratteristiche qualitative dei suoli.

Il sostegno previsto per questa misura dello Sviluppo Rurale è finalizzato ad incoraggiare gli agricoltori a convertire le loro produzioni coltivate con il metodo convenzionale in quello biologico, come definito nel Regolamento CE n.834/2007, e/o a promuovere il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica, rispondendo così ai bisogni espressi sempre più dalla collettività che chiede pratiche agricole rispettose dell'ambiente e produzioni agricole biologiche. Sia per le imprese che adottano per la prima volta il sistema di agricoltura biologico che per le imprese già in bio, è riconosciuto un premio per compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno oltre le baseline pertinenti e obbligatorie.

L'agricoltura biologica, secondo il Regolamento CE n.834/2007¹, persegue le seguenti finalità:

- Instaurare un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
 - a. Rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga o migliori lo stato del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
 - b. Contribuisca ad un elevato livello di biodiversità; promuova un uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali quali acqua, suolo, sostanza organica e aria;

¹ Definizione di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) N. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) N. 2092/91 (GU L 189 del 20/07/2007).

- c. Rispetti elevati standard di benessere degli animali e i loro specifici fabbisogni comportamentali;
- Mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
- Mirare alla produzione di una grande varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di beni prodotti secondo processi rispettosi dell'ambiente, della salute umana e della salute e del benessere della flora e della fauna.

Per superficie agricola utilizzata (SAU) s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivaia, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

1.1.1.3. Contributo alle Focus Area e agli obiettivi trasversali

1.1.1.3.1. Contributo alle Focus Area

La misura risponde ai seguenti focus area e fabbisogni di intervento definiti a seguito dell'analisi SWOT effettuata e del confronto con il partenariato della Regione Puglia:

- Nell'ambito della Priorità 4

FA-4B - Migliore gestione delle risorse idriche

Fabbisogni di intervento:

- I. Diffusione di pratiche di razionalizzazione uso input, con particolare riferimento all'utilizzo delle tecniche di agricoltura biologica;

1.1.1.3.2. Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'ambiente e della mitigazione dei cambiamenti climatici, nel seguente modo:

Ambiente – Favorire il ripristino e il mantenimento della biodiversità nei sistemi agricoli, il miglioramento della qualità dei suoli e, quindi, la gestione sostenibile degli stessi, la migliore gestione ed il presidio della qualità delle risorse idriche, limitando il ricorso e l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Favorire una riduzione delle emissioni agricole sui suoli e nell'atmosfera e la promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo, contribuendo, così, a spostare il comparto primario regionale verso un'economia a più basse emissioni e più resiliente al clima.

1.1.1.4. Campo di applicazione, tipo e livello di supporto e beneficiari ammissibili suddivisi per sottomisura e operazione

Lista delle sottomisure

La presente misura si compone di due sottomisure :

Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica.

Titolo della sottomisura

Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica

Descrizione della operazione

L'intervento sostiene l'impegno a convertire le superfici agricole condotte in convenzionale/integrato al metodo di agricoltura biologica.

Il periodo di conversione della presente sottomisura è fissato in due anni che sono indipendenti dal periodo di conversione previsto dal Reg. CE 834/2007 per le colture arboree ed erbacee.

In questa sottomisura, l'obiettivo messo in evidenza dalle premesse del Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. UE 1305/13), è ampliare l'adesione al sistema di agricoltura biologica, tenendo conto che il passaggio dall'agricoltura convenzionale/integrata all'agricoltura biologica comporta:

- Minori produzioni iniziali per il mancato utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi di sintesi
- Maggiori difficoltà per l'adozione e gestione di tecniche agronomiche diverse
- Mancati redditi dovuti alla minore produzione e ai maggiori costi.

Gli impegni richiesti sono sia quelli legati all'applicazione del regolamento CE 834/2007, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni degli Organismi di Controllo, che quelli impegni aggiuntivi stabiliti specificatamente dalla Regione.

La presente sottomisura è rivolta a agricoltori attivi che assoggettano per la prima volta la SAU al sistema di agricoltura biologica, oppure ad agricoltori attivi "biologici storici" che assoggettano nuove superfici al sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura sono previste le seguenti tipologie di impegni:

- Impegni obbligatori

Condizione dell'intera superficie agricola utilizzata con il metodo biologico per tutto il periodo dell'impegno assunto.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno assunto per il biologico essere ridotta per un massimo del 20%, pena la decadenza della domanda.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere ottenute con il sistema di agricoltura biologica, ma non potranno beneficiare del premio.

- Impegni volontari aggiuntivi

- I. Interramento delle stoppie: l'obiettivo è la tutela della risorsa suolo con riduzione del fenomeno erosivo e il mantenimento della sostanza organica, attraverso tecniche di trinciatura con interrimento delle stoppie e lavorazione superficiale del suolo;
- II. Inerbimento delle superfici arboree: l'obiettivo è mantenere una copertura erbacea permanente sulle superfici arboree che limita i fenomeni di mineralizzazione della sostanza organica, aumenta il grado di fissazione della CO₂ nel suolo, migliora la regimazione delle acque meteoriche riducendo i fenomeni di erosione del suolo.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura è di 2 anni indipendentemente dalla coltura in atto, successivamente, il beneficiario deve obbligatoriamente passare nella fase di mantenimento (sottomisura 11.2) per una durata minima di 3 anni.

La non prosecuzione dell'impegno nella fase di mantenimento comporterà la decadenza della domanda e la restituzione dei premi percepiti.

Tuttavia, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale.

Gli impegni sia gli obbligatori che i volontari devono essere mantenuti almeno per il quinquennio.

Tipologia di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

Collegamenti con altre norme legislative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

- Direttiva CE n. 128/2009, art. 14, comma 1 - difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto Ministeriale n 18354 del 27/11/2009 e s.m.i..

Spese ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte i mancati redditi lordi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche di agricoltura biologica.

Sarà riconosciuto un premio maggiore per le superfici agricole coltivate con colture foraggere utilizzate nella medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha.

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni previste dal comma 2 e 6 dell'art. 29 del Reg. UE 1307/2013.

Le specifiche tecniche delle pratiche colturali relative agli impegni volontari aggiuntivi sono declinati nelle norme attuative.

Beneficiari

I beneficiari possono essere:

- I. Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA, con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro.
- II. Associazioni di agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA che raggiungono nell'insieme una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità.
- III. Aziende agricole di Enti pubblici

Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro.
- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità.
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica.
- titoli di conduzione per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico" non devono aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - azione 1 del PSR 2007/2013;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "conversione al biologico" non devono essere mai state notificate all'Organismo di controllo a partire dal primo gennaio 2013.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle norme attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze che vanno oltre tali condizioni. Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Principi per la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- Agricoltore attivo che si associa con altri.
- Agricoltore attivo con una superficie accorpata di almeno 50 ha.
- Agricoltore attivo che per la prima volta aderisce al sistema di agricoltura biologica.
- Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.
- Aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

Importo e intensità dell'aiuto

I pagamenti sono per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007.

La superficie agricola in serra e serra tunnel sarà esclusa dal premio.

Il premio annuale a superficie è a totale carico pubblico (100%).

L'aiuto nell'ambito della presente misura è limitato all'impegno massimo di cui all'allegato II del Regolamento UE n.1307/2013:

- 600 euro per ettaro all'anno per le colture annuali.
- 900 euro per ettaro all'anno per le colture permanenti specializzate.
- 450 euro per ettaro all'anno per altri utilizzi del suolo.

Il premio annuale per coltura è definito nelle norme attuative.

Gli impegni volontari aggiuntivi sono concessi sulle superfici direttamente interessate ed è previsto un premio standard per tipologia di impegno uguale per tutte le colture come indicato nelle norme attuative. In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni volontari aggiuntivi i massimali previsti nell'allegato II del reg. UE n.1307/2013.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente ad entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

Titolo della sottomisura

Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica.

Descrizione della operazione

L'intervento sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo nazionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. Se da un lato è sottolineata l'importanza e la strategicità di porre in essere tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali e in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari, dall'altro permane la constatazione delle difficoltà che tali produzioni incontrano nell'ottenere un adeguato riscontro di tipo economico ai complessi impegni posti in essere.

Gli impegni richiesti sono sia quelli legati all'applicazione del regolamento CE 834/2007, il cui rispetto è garantito dalle certificazioni dell'Organismo di Controllo, che quelli impegni aggiuntivi stabiliti specificatamente dalla Regione.

La presente sottomisura è indirizzata agli agricoltori attivi "biologici storici" che continuano a mantenere il sistema di agricoltura biologica.

Nella sottomisura sono previste le seguenti tipologie di impegni:

- Impegni obbligatori

Condizione dell'intera superficie agricola utilizzata con il metodo biologico per tutto il periodo dell'impegno assunto.

La superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale, potrà nel periodo dell'impegno al biologico essere ridotta per un massimo del 20%, pena la decadenza della domanda.

Le produzioni sotto serra e serra tunnel devono essere condotte con il sistema biologico ma non potranno beneficiare del premio.

- Impegni volontari aggiuntivi

- I. Interramento delle stoppie: l'obiettivo è la tutela della risorsa suolo con riduzione del fenomeno erosivo e il mantenimento della sostanza organica, attraverso tecniche di trinciatura con interrimento delle stoppie e lavorazione superficiale del suolo;
- II. Inerbimento delle superfici arboree: l'obiettivo è mantenere una copertura erbacea permanente sulle superfici arboree che limita i fenomeni di mineralizzazione della sostanza organica, aumenta il grado di fissazione della CO₂ nel suolo, migliora la regimazione delle acque meteoriche riducendo i fenomeni di erosione del suolo.

La durata degli impegni è di seguito definita:

L'impegno della presente sottomisura ha una durata minima di 5 anni come stabilita dal Reg. UE n.1305/2013.

Tuttavia, la Regione Puglia può prevedere l'estensione annuale dell'impegno al termine del periodo di mantenimento e, comunque, dopo i primi 5 anni di impegno fino ad arrivare massimo ad una durata complessiva di 7 anni, in funzione dell'andamento della spesa di attuazione dell'intero programma di sviluppo rurale.

Gli impegni sia gli obbligatori che i volontari devono essere mantenuti almeno per il quinquennio.

Tipologia di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in base al tipo di coltura.

Collegamenti con altre norme legislative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) N. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 - titolo VI, capo I (condizionalità);
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – “Agricoltore in attività, condizionalità, *greening* e assenza di doppio finanziamento”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

- Direttiva CE n. 128/2009, art. 14, comma 1 - difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi;
- D. Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- Regolamento (CE) N. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto Ministeriale n 18354 del 27/11/2009 e s.m.i..

Spese ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte i mancati redditi lordi e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica.

Sarà riconosciuto un premio maggiore per le superfici agricole coltivate con colture foraggere utilizzate nella medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha.

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni previste dal comma 2 e 6 dell'art. 29 del Reg. UE 1307/2013.

Beneficiari

I beneficiari possono essere:

- I. Agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA, con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro.
- II. Associazioni di agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA che raggiungono nell'insieme una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità.
- III. Aziende agricole di Enti pubblici.

Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

I requisiti di ammissibilità sono:

- agricoltore attivo con una superficie agricola utilizzata accorpata minima di 1 ettaro.

- associazioni di agricoltori attivi con una superficie agricola utilizzata accorpata di almeno 50 ettari. La presenza di strade, autostrade, canali, boschi, ferrovia, non rappresenta un elemento di discontinuità.
- intera SAU aziendale assoggettata al sistema di agricoltura biologica, comprese le superfici coperte con serre e serre tunnel e dichiarata dall'Organismo di Controllo idonea ad essere condotta con il sistema di agricoltura biologica.
- titoli di conduzione per le superfici a premio con validità almeno pari alla durata dell'impegno;
- le superfici aderenti alla presente sottomisura "mantenimento al biologico" devono essere state notificate all'Organismo di controllo almeno dal primo gennaio 2013.

Il beneficiario collettivo deve presentare una singola domanda di sostegno comune a tutti i beneficiari, nei modi che saranno definiti nelle norme attuative.

I beneficiari del sostegno all'agricoltura biologica devono rispettare le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze che vanno oltre tali condizioni. Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (Decreti Legislativi n.150/2012 e n.22/2013).

Principi per la definizione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- agricoltore attivo che si associa con altri.
- agricoltore attivo con una superficie accorpata di almeno 50 ha.
- Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della fertilizzazione di origine organica e chimica.
- Aree della Rete "Natura 2000" in relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti.

Importo e intensità dell'aiuto

I pagamenti sono per ettaro di superficie agricola utilizzata condotta in regime di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/2007.

Il premio annuale a superficie è a totale carico pubblico (100%).

L'aiuto nell'ambito della presente misura è limitato all'impegno massimo di cui all'allegato II del Regolamento UE n.1307/2013:

- 600 euro per ettaro all'anno per le colture annuali.
- 900 euro per ettaro all'anno per le colture permanenti specializzate.
- 450 euro per ettaro all'anno per altri utilizzi del suolo.

Il premio annuale per coltura è definito nelle norme attuative.

La superficie agricola in serra e serra-tunnel sarà esclusa dal premio.

Gli impegni volontari aggiuntivi sono concessi sulle superfici direttamente interessate ed è previsto un premio standard per tipologia di impegno uguale per tutte le colture, come definito nelle norme attuative. In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni volontari aggiuntivi i massimali previsti nell'allegato II del reg. UE n.1307/2013.

Il beneficiario può partecipare contemporaneamente a entrambe le sottomisure 11.1. e 11.2 per particelle diverse.

N.D.R. L'entità del sostegno è in corso di stima.

1.1.1.4.1. Verificabilità e controllabilità delle misure

1.1.1.4.2. Rischi nell'attuazione delle misure

1.1.1.4.3. Azioni di mitigazione

1.1.1.4.4. Valutazione complessiva della misura

1.1.1.5. Metodologia per il calcolo dell'importo del sostegno

1.1.1.6. Altre osservazioni importanti rilevanti per comprendere e attuare la misura